

Come da accordi intercorsi durante la riunione dello scorso 20 novembre, durante la quale è stato chiesto di esporre in forma scritta le perplessità espresse dai partecipanti nel corso della riunione stessa al fine di tenerne memoria, con la presente espongo quanto da me espresso in tale sede in relazione all'applicazione del D.M. 69 2018 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso.

In particolare, alla luce della nota di chiarimenti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 5 ottobre 2018, prot. n. 0016293, circa *“l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ...”*, ed in particolare al punto in cui viene riportato che *“Il D.M. n. 69 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a) b) e c) dell'allegato 1...”*, rappresento quanto di seguito specificato.

Il D.M. 5 febbraio 1998, ad oggi ancora vigente, stabilisce al punto 7.6.3, lettere a), b) e c), dell'allegato 1, suballegato 1, che i rifiuti ivi descritti possono essere utilizzati per:

- a) *“produzione conglomerato bituminoso “vergine” a caldo e a freddo [R5]”*;
- b) *“realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]”*;
- c) *“produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]”*.

Il D.M. 28 marzo 2018, n. 69, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) attraverso un'operazione di recupero R5 volta al riciclaggio, con la produzione di una materia prima definita granulato di conglomerato bituminoso, la quale può essere utilizzata negli ambiti previsti all'allegato 1, parte a), del D.M. stesso. Quanto disposto dal D.M. 28 marzo 2018, n. 69, a nostro giudizio sostituisce sicuramente quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998, al punto 7.6.3, dell'allegato 1, suballegato 1, lettera c), il quale già disciplinava la produzione di una materia prima.

Il D.M. 5 febbraio 1998, al punto 7.6.3, dell'allegato 1, suballegato 1, lettere a) e b), disciplina invece il recupero di rifiuti, rispettivamente per la produzione di conglomerato bituminoso a caldo e a freddo e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, identificando tali attività come operazione di recupero R5. In questo caso il recupero avviene solo nel momento in cui i rifiuti sono stati effettivamente utilizzati per gli scopi ivi previsti.

Sulla base di quanto appena specificato la Provincia autonoma di Trento ha richiesto un parere ufficiale al Ministero dell'Ambiente, volto in particolare a capire se le attività di recupero stabilite al punto 7.6.3, lettere a) e b), dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 sono ancora esercitabili secondo le modalità ivi previste, dal momento che tali attività non si configurano come un end of waste e per le quali dunque riteniamo non sia pertinente l'applicazione del D.M. 28 marzo 2018, n. 69, il quale regolamenta esclusivamente la cessazione della qualifica di rifiuto.

Non appena il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare si esprimerà attraverso autorevole parere, sarà nostra cura condividere con voi i contenuti dello stesso.

Cordiali saluti.

Ing. Federico Conci